

Regolamento per la nomina e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico Comunale

Approvato con delibera C.C. n.11 del 28.02.1995
Modificato con delibera C.C. n.12 del 10.02.1997 - Reso esecutivo in data 25.03.1997 –
Modificato con delibera C.C. n. 43 del 13.6.2005 – resa esecutiva in data 11.7.2005
In vigore dall' 1.8.2005

Sommario

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 Ufficio del Difensore Civico - Finalità.....	2
Art. 3 Istituzione Albo	2
Articolo 4 Elezione.....	3
Art. 5 Requisiti di eleggibilità	3
Art. 6 Cause di ineleggibilità.....	3
Art. 7 Durata in carica.....	4
Art. 8 Cessazione dalla carica.....	4
Art. 9 Competenze economiche.....	5
TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	6
Art. 10 Funzioni	6
Art. 11 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni.....	6
Art. 12 Limitazione degli interventi	6
Art. 13 Attivazione e conclusione degli interventi.....	7
Art. 14 Diritto di accesso	7
Art. 15 Esercizio delle funzioni	7
Art. 16 Inadempienze - Provvedimenti.....	8
TITOLO III RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE E DI ALTRI ENTI.....	9
Art. 17 Relazioni con il Consiglio comunale	9
Art. 18 Rapporti con le Commissioni consiliari e con la Giunta comunale.....	9
Art. 19 Rapporti con il Sindaco.....	9
Art. 20 Rapporti con il Segretario Generale	10
Art. 21 Rapporti con altri organi di difesa civica.....	10
TITOLO IV DOTAZIONI ORGANIZZATIVE	11
Art. 22 Sede ed attrezzatura	11
Art. 23 Servizio di segreteria	11
Art. 24 Oneri a carico del Comune.....	11
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	12
Art. 25 Entrata in vigore.....	12
Art. 26 Pubblicità	12
Art. 27 Diffusione del regolamento.....	12

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art.11 della Legge 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, ed in conformità a quanto disposto dagli artt.65 e 66 dello Statuto dispone le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico comunale.

Art. 2 Ufficio del Difensore Civico - Finalità

1. Lo Statuto comunale, con l'istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dai successivi commi, le garanzie previste dall'art.11 della Legge 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, e dagli artt. 65 e 66 dello Statuto.

2. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto:

- a) da cittadini italiani, stranieri od apolidi, singoli o associati, residenti o domiciliati nel territorio comunale, ad esclusione dei soggetti indicati nel successivo art.12;
- b) dalle associazioni di partecipazione popolare e del volontariato iscritte nell'apposito Albo comunale, ai sensi dell'art.69 dello Statuto.

Art. 3 Istituzione Albo

1. Viene istituito un Albo per la pubblicazione delle candidature alla carica di Difensore Civico. Il Sindaco, mediante pubblici avvisi, dà notizia alla cittadinanza dell'istituzione dell'Albo di cui al presente articolo ed invita gli interessati ad avanzare le candidature alla carica di Difensore Civico fissando il termine per la loro presentazione.

2. Con le modalità stabilite dal 1° comma del presente articolo, il Sindaco informa la cittadinanza anche della vacanza dell'organo, per la presentazione delle candidature nel termine dallo stesso fissate.

3. Alla pubblicazione del bando deve essere garantita la massima risonanza anche nei maggiori Comuni della provincia di Milano.

4. La domanda per l'iscrizione all'Albo di cui al 1° comma del presente articolo è sottoscritta dai proponenti ed è corredata :

- a) dal curriculum del candidato in relazione ai requisiti richiesti dall'art.5 del presente Regolamento, con la relativa documentazione ;
- b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità di cui all'art.6 del presente Regolamento ;
- c) dal certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti o in alternativa da una dichiarazione di certificazione ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28.12.2000.

5. L'interessato deve inoltre dichiarare il Comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto e, eventualmente, i motivi della non iscrizione.

6. Con la domanda di partecipazione alla selezione, il candidato chiede contestualmente l'iscrizione nell'Albo previsto dal presente articolo.

7. La domanda ed il curriculum sono esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale.

8. Tutta la documentazione viene depositata all'Ufficio Protocollo ed indirizzata al Sindaco, il quale la rimette all'esame della competente commissione consiliare.

9. In commissione il segretario di seduta illustra le domande ed i titoli dei relativi concorrenti, proponendo l'eliminazione dei candidati carenti dei requisiti necessari. La Commissione, al termine della discussione, si pronuncia rimettendo al voto dell'Aula le candidature ammesse.

Articolo 4 Elezione

1. Convocato il Consiglio Comunale, il Presidente di Commissione o un relatore da lui nominato, riferisce sui risultati dei lavori in Commissione. Di seguito, il Presidente del Consiglio può far precedere la votazione da brevi dichiarazioni di voto consentite ad un oratore per gruppo e ai Consiglieri non iscritti ad alcun gruppo.

1bis. La votazione si svolge nei modi previsti dall'art.66 dello Statuto comunale. Viene proclamato eletto il candidato che al primo scrutinio riporti i voti dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta per altre due volte. Se neppure in tal caso vi è un candidato eletto, è sufficiente, nelle successive votazioni, la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Entro cinque giorni da quello di esecutività dell'atto di nomina, il Sindaco comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico, invitandolo a rendere innanzi a lui, entro il termine di 15 giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli dalla legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni.

2-bis. Il Sindaco ha facoltà di inviare il Difensore Civico neo eletto a rendere la dichiarazione davanti alla Giunta. In tal caso la dichiarazione stessa viene riportata nel verbale di seduta redatto dal Segretario Generale.

3. Il Difensore Civico entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta Comunale provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle sue funzioni, in conformità al presente Regolamento.

Art. 5 Requisiti di eleggibilità

1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini residenti in uno dei Comuni della provincia di Milano e di Lodi che, sulla base dei curricula, offrono la massima garanzia di competenza ed esperienza giuridico-amministrativa, nonché di imparzialità ed indipendenza di giudizio. Possono essere nominati coloro che hanno un'età non inferiore a 40 anni e non superiore a 70 anni, al momento della nomina.

2. I candidati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non aver riportato condanne penali, ovvero risultare attualmente imputati di reati contro la Pubblica Amministrazione;
- b) non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego e professionali, provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Albo professionale ;
- c) essere in possesso di laurea ovvero, se in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, aver maturato almeno cinque anni di servizio presso enti pubblici o privati con incarichi direttivi nel campo giuridico-amministrativo.

Art. 6 Cause di ineleggibilità

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale, coloro:

- a) nei cui confronti sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'elezione a Consigliere comunale previste dalla vigente normativa;
- b) nei cui confronti sussiste una delle cause di ineleggibilità a Sindaco previste dalla vigente normativa;
- c) che ricoprono una carica pubblica elettiva;
- d) che sono ministri di culto;
- e) che hanno concorso alle elezioni del Sindaco o del Consiglio Comunale in carica e non sono stati eletti;
- f) che ricoprono incarichi direttivi nei partiti politici a livello comunale, provinciale, regionale o nazionale od hanno ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla presentazione della candidatura a Difensore Civico comunale;
- g) che rispetto al Comune, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti od ai quali esso partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:
 - dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato,
 - esercitano le funzioni di revisore dei conti,
 - effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti continuativi;
- h) che sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici comunali;
- i) che abbiano già rivestito la carica di Difensore Civico nel mandato immediatamente precedente a quello oggetto di elezioni.

Art. 7 **Durata in carica**

1. La durata in carica del Difensore Civico è stabilita in un periodo massimo di cinque anni e comunque non oltre il mandato amministrativo del Consiglio comunale che ha provveduto alla nomina.

2. Il Difensore Civico comunale esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.

3. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio Comunale provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione. In questi casi l'ufficio del Difensore Civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dall'art.3, 5° comma.

Art. 8 **Cessazione dalla carica**

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica previsto dallo Statuto, il Difensore Civico comunale cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art.5, o venendo a mancare uno dei requisiti necessari di cui al 2° comma dell'art.4;
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo 3° comma del presente articolo;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio Comunale abbia preso atto;
- d) per morte o inabilità conseguente ad invalidità permanente.

2. Qualora successivamente alla nomina, venga meno uno dei requisiti di cui al 2° comma dell'art. 4, ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al precedente art. 5 il Consiglio Comunale, su proposta presentata dal Sindaco o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio Comunale decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli altri eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora sia definitivamente

accertato che sono venuti meno uno o più requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Consiglio Comunale può disporre la revoca del Difensore Civico comunale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni. La procedura di revoca è promossa dal Sindaco o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni che, secondo i proponenti, rendono necessaria la revoca. Il Consiglio Comunale esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta è ammessa il Consiglio dispone la notifica, a mezzo del Sindaco, dei rilievi formulati al Difensore Civico comunale, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma segreta, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone la archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata il Consiglio comunale dichiara la revoca del Difensore civico, che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Sindaco, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione è divenuta od è stata dichiarata esecutiva.

4. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità od incompatibilità del Difensore Civico possono essere sottoposte al Consiglio dal Sindaco, dai Consiglieri, dal Segretario Generale e dai cittadini indicati nel precedente art.2.

Art. 8 bis **Gestione associata**

Nel caso di gestione in forma associata delle funzioni di difesa civica, le municipalità interessate dovranno stipulare un accordo convenzionale che, ai sensi dell'art. 30 del D.L.gs 267/00 e successive modificazioni, nel rispetto dei rispettivi statuti e regolamenti, stabilisca:

- le finalità dell'accordo
- la decorrenza e durata dell'incarico associato
- le procedure di individuazione del candidato idoneo
- le funzioni del Comune capofila
- le modalità di attivazione dell'intervento del difensore civico
- eventuali specifici requisiti richiesti per la nomina di difensore associato
- trattamento economico e modalità di riparto della relativa spesa
- forme di consultazione tra Enti.

Art. 9 **Competenze economiche**

1. Al Difensore Civico spetta l'indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.

2. Al predetto è inoltre corrisposta l'indennità di presenza, nella misura prevista per i Consiglieri comunali, per la partecipazione, richiesta, alle adunanze del Consiglio e della Giunta Comunale e di Commissioni previste o costituite in base a disposizioni di legge, delle quali lo stesso sia chiamato a far parte per l'ufficio ricoperto.

3. Al Difensore Civico comunale spetta il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o mezzi propri, per viaggi compiuti nel territorio del Comune per accertamenti e verifiche necessari per l'attività del suo ufficio.

TITOLO II ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 10 Funzioni

1. Il Difensore Civico provvede, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal 2° comma dell'art.2. Esercita iniziative finalizzate alla tutela degli interessi collettivi e diffusi.

2. Il Difensore Civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attività dell'Amministrazione Comunale, dei suoi uffici e servizi e dell'Azienda Speciale Farmacie Comunali.

3. Il Difensore Civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al 1° comma, oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, efficienza ed imparzialità dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso del procedimento ed all'emanazione dei singoli atti.

4. Il Difensore Civico può intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; in tali casi può sospendere la propria attività in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le proprie funzioni in piena indipendenza.

6. Ai sensi dell'art.36 della Legge 5 febbraio 1992, n.104, per i procedimenti penali per i reati di cui al 1° comma del medesimo art.36, è ammessa la costituzione di parte civile del Difensore Civico.

Art. 11 Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore Civico, nell'esercizio della propria attività, rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attività di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e società concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio comunale ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al 2° comma dell'art.2, ne riferisce formalmente al Sindaco, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione Comunale, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 12 Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
- a) i Consiglieri e gli Assessori in carica al Comune per questioni o fatti comunque attinenti all'esercizio del loro mandato;
 - b) le pubbliche Amministrazioni;
 - c) il Segretario Generale, il Vice Segretario Generale e i revisori dei conti dell'ente, delle aziende e dei consorzi;
 - d) i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al 2° comma dell'art.10, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di servizio con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie comunque promosso od insorte nei confronti dei soggetti di cui al 2° comma dell'art.10, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.

Art. 13 **Attivazione e conclusione degli interventi**

1. L'intervento del Difensore Civico può essere richiesto dai soggetti di cui all'art.2, senza particolari formalità, salva comunque la loro identificazione. L'istanza, avanzata per iscritto, viene inserita nello specifico protocollo per le istanze al Difensore civico, corredata di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari al riferimento della pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; può essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore Civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per iscritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa, per iscritto, l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata. La risposta all'istante viene fornita dal Difensore civico entro trenta giorni, prorogabili previa comunicazione nei casi di particolare complessità.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore Civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 14 **Diritto di accesso**

1. Il Difensore Civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unità organizzative del Comune e degli uffici e servizi degli altri soggetti previsti dall'art.10, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

- a) di richiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
- b) di consultare ed ottenere copia, senza il limite del segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore Civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per iscritto. Quando la richiesta è verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente è a sua conoscenza, facendo seguire nel più breve tempo la risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini e con il rispetto delle forme previste dal regolamento dei diritti di accesso alle informazioni ed agli atti.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio. La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel più breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

4. Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica, nei casi di legge ed in quelli stabiliti dal regolamento di accesso.

Art. 15 **Esercizio delle funzioni**

1. Il Difensore Civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art.2, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza del Comune o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal 2° comma dell'art.10, ovvero ritenga di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dall'art.10, 3° comma, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o al procedimento; effettua la consultazione degli atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalità di cui al precedente articolo.

2. Qualora gli elementi acquisiti offrano motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore Civico informa di tale esigenza il Sindaco ed il Segretario Generale od il Presidente ed il Direttore dell'organismo od ente dipendente, ed avverte il funzionario responsabile che procederà con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha il fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzione che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante, purchè conformi all'ordinamento vigente. Il funzionario responsabile è tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore Civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario è tenuto a concordare con il Difensore Civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Una volta che tale esame sia stato svolto, il Difensore Civico comunica, per iscritto, al funzionario responsabile le proprie osservazioni dirette ad assicurare la legittimità del provvedimento od atto emanando. Effettua immediatamente segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della suddetta comunicazione al Sindaco, al Segretario Generale od al Presidente e Direttore dell'Organismo o ente dipendente ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Compete al Segretario Generale informare tempestivamente il dirigente dal quale dipende il funzionario interessato degli interventi del Difensore Civico, avvertendolo che egli è tenuto ad assicurare da parte dell'ufficio e del funzionario dipendenti tutta la collaborazione richiesta.

5. Il Segretario Generale informa immediatamente il dirigente dell'esito dell'intervento del Difensore Civico, trasmettendogli copia degli atti di cui al precedente 3° comma, ed incaricandolo di assicurare che sia provveduto in conformità.

6. Nelle istituzioni, aziende, enti e consorzi dipendenti dal Comune, le funzioni di cui ai precedenti commi 5° e 6° competono al Direttore od al funzionario di grado più elevato.

7. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore Civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore Civico.

Art. 16 **Inadempienze - Provvedimenti**

1. Il Difensore Civico può segnalare al capo dell'ufficio, per l'apertura eventuale di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o dipendente del Comune o della Istituzione, azienda od altro soggetto previsto dall'art.10, che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore Civico comunale alle notizie, informazioni, consultazione e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al 2° comma dell'art.15;
- c) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto delle osservazioni formulate dal Difensore Civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
- d) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

2. Il soggetto destinatario dell'informativa indicato al 1° comma comunica al Difensore Civico comunale, entro 30 giorni, le decisioni adottate.

TITOLO III
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE
E DI ALTRI ENTI

Art. 17

Relazioni con il Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico presenta al Consiglio comunale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati, ivi segnalando le eventuali disfunzioni riscontrate e conseguenti soluzioni adottate.

Nell'ultimo anno la relazione viene presentata al Consiglio comunale prima del termine del mandato.

2. La relazione viene inoltrata dal Difensore Civico al Sindaco il quale, entro un mese dalla presentazione, ne promuove l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio comunale per la discussione. Copia della relazione è trasmessa dall'Ufficio di Segreteria del Sindaco agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali ed al Segretario Generale.

3. Alla riunione del Consiglio comunale nella quale viene discussa la relazione partecipa il Difensore Civico, il quale interviene per fornire informazioni e chiarimenti.

4. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta comunale e delle altre amministrazioni ed organismi dipendenti, per conseguire le finalità di buon andamento complessivo dell'ente.

5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore Civico può inviare apposite relazioni al Sindaco ed al Consiglio comunale, segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 18

Rapporti con le Commissioni consiliari
e con la Giunta comunale

1. Il Difensore Civico è ascoltato, su sua richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta comunale, in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le Commissioni consiliari e la Giunta comunale possono convocare il Difensore Civico per ricevere informazioni sull'attività svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 19

Rapporti con il Sindaco

1. Il Difensore Civico comunale intrattiene rapporti diretti con il Sindaco per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta comunale

2. Il Difensore Civico richiede al Sindaco gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta comunale, per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Art. 20

Rapporti con il Segretario Generale

1. Il Difensore Civico informa il Segretario Generale delle disfunzioni ed irregolarità rilevate nell'esercizio della sua attività, segnalando gli uffici ed i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Segretario Generale interviene, su richiesta del Difensore Civico, oltre che nei casi di cui ai commi 5° e 6° dell'art.15, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il Segretario Generale, quando ne sia richiesto, assicura le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore Civico per l'esercizio delle sue funzioni.

Art. 21

Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore Civico mantiene rapporti con il Difensore Civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

2. Il Difensore Civico può partecipare a riunioni, convegni e iniziative che si tengono nella Regione o a livello nazionale che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua segnalazione la Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.

TITOLO IV
DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 22
Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede presso il palazzo comunale od in altro edificio, posto in zona centrale del capoluogo del Comune, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate.

2. L'ufficio è dotato delle attrezzature idonee per lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico.

Art. 23
Servizio di segreteria

1. Al servizio di Segreteria del Difensore Civico è addetto personale assegnato annualmente dal Direttore generale, sentito il Difensore Civico.

Art. 24
Oneri a carico del Comune

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale di servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nel bilancio comunale.

2. In conformità a quanto previsto dal Regolamento di contabilità e nei termini in esso indicati, il Difensore Civico comunale segnala al Sindaco, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.

3. La Giunta comunale può richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore Civico. Qualora sussistano difficoltà ad accoglierle, la Giunta comunale invita il Difensore Civico ad una riunione per definire, congiuntamente, le modalità, i tempi e le eventuali riduzioni degli interventi richiesti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 26
Pubblicità

1. Il Sindaco provvede a dare notizia alla cittadinanza dell'attivazione dell'Ufficio del Difensore Civico comunale entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare, con le modalità stabilite dal regolamento dei diritti di accesso, ovvero ogni altro strumento adeguato.

2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 27
Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento è inviata, entro trenta giorni dalla sua esecutività, ai Consiglieri comunali, ai responsabili degli uffici e servizi comunali, ai Comitati di frazione, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti del Comune ed ai consorzi ai quali il Comune partecipa.

I responsabili degli uffici e servizi comunali, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento è inoltre inviata alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito albo, nonché alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge o di Statuto.